TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI

Art. 1

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonche' a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Societa' cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1951, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Estremi	Legge 26 agosto 1950, n. 860
Titolo	I — Norme protettive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-fisica-ed-economica-delle-lavoratrici-madri/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it